

# Vademecum Lavoro Notturmo/Straordinario



CAAF CGIL - CGIL UMBRIA

## Lavoro Notturmo - Straordinario: tassazione agevolata al 10%

L'articolo 2 del DL 93/2008, convertito dalla L. 126/2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008 un'imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività e straordinario per incremento di produttività).

L'agevolazione si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa.

ANNO 2008	ANNO 2009 - 2010
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavoratori dipendenti del settore privato</li><li>• Retribuzioni erogate in relazione a prestazioni di lavoro straordinario, lavoro supplementare, incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'azienda</li><li>• Somme erogate dall' 1/7/2008 al 31/12/2008</li><li>• reddito di lavoro dipendente nel 2007 non superiore a 30.000 €.</li><li>• importo massimo delle somme erogate da sottoporre a tassazione agevolata 3.000 €.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavoratori dipendenti del settore privato</li><li>• Retribuzioni erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'azienda (compreso il lavoro straordinario se riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa)</li><li>• Somme erogate dall' 1/1/2009 al 31/12/2010</li><li>• reddito di lavoro dipendente nel 2008 e 2009 non superiore a 35.000 €.</li><li>• importo massimo delle somme erogate da sottoporre a tassazione agevolata 6.000 €.</li></ul>



Con la *Risoluzione n. 83/E del 17/08/2010* e la *Circolare Ministeriale 47/E del 27/09/2010*, l'Agenzia delle Entrate ha dato una nuova interpretazione sulla tassazione agevolata ad imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario.



### Le novità della Ris.n. 83/E del 17/8/2010 e C.M. n.47/E del 27/09/2010

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, rientrano nell'ambito applicativo della normativa in esame sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa.

In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

Inoltre si stabilisce che la tassazione agevolata in esame sia applicabile anche alle erogazioni riferite allo straordinario (anni 2009 e 2010) a condizione che lo stesso sia riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.


*In molti casi i datori di lavoro avevano dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, solo l'indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria per lavoro notturno.*

### Come ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate

La Circolare 48/E del 27/09/2010 ha individuato le modalità di recupero dell'eventuale credito Irpef.

Pertanto il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud 2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10%.

Il dipendente potrà recuperare l'eventuale credito nella dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2011.



**IN ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE NEL CUD 2011 RILASCIATA DAL DATORE DI LAVORO NON SARÀ POSSIBILE RACUPERARE L'IRPEF IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI O FARE EVENTUALE ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 602/73.**

### Documenti indispensabili per richiedere la compilazione della dichiarazione dei redditi o dell'istanza di rimborso

Gli Uffici Fiscali del CAAF CGIL e delle Società di Servizi CGIL presenti sul territorio sono a disposizione dei lavoratori per la compilazione della dichiarazione dei redditi o dell'istanza di rimborso.

Una volta raccolti tutti i documenti necessari è possibile contattare il servizio fiscale per ottenere il rimborso delle somme versate.

#### I documenti necessari:

- Modello CUD 2011 rilasciato dal datore di lavoro attestante le somme erogate e sottoposte a tassazione ordinaria anziché sostitutiva (10%)
- Modelli 730/2008 e/o Unico2008 redditi 2007 se presentati
- Modelli 730/2009 e/o Unico2009 redditi 2008 se presentati
- Modelli 730/2010 e/o Unico2010 redditi 2009 se presentati
- CUD 2008 redditi 2007
- CUD2009 redditi 2008
- CUD2010 redditi 2009

